N. R.G. 1828/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte d'Appello di Bologna, prima sezione civile, composta dai signori Magistrati

DOTT. Giovanni BENASSI Presidente rel.

DOTT. Mariapia PARISI Consigliere

DOTT. Melania BELLINI Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1828 del Ruolo Generale dell'anno 2015, promossa da:

[redacted] A[redacted] in proprio e quale erede di [redacted] G[redacted] rappresentato e difeso in forza di procura speciale alle liti posta in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avvocato [redacted] F[redacted] presso il cui studio, in Bologna, via [redacted] è pure elettivamente domiciliato

APPELLANTE

contro

[redacted] LAURO, rappresentato e difeso per procura speciale alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avvocati Gianantonio Tassinari de Foro di Ravenna e Claudio Pezzi, elettivamente domiciliato, in Bologna, viale Giosuè Carducci 17, presso lo studio del secondo

DEPOSITO MINUTA
IN DATA:
27 luglio 2017

APPELLATO

E contro

Firmato Da: SOLDATI ORELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1a09ac Firmato Da: BENASSI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1a10be

E[redacted], E[redacted] e P[redacted] tutti rappresentati e difesi, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Lisa Masetti del Foro di Ravenna, con domicilio eletto in Bologna, piazza Galileo 5, presso lo studio dell'Avvocato Michele Renato

APPELLATI

Avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'appellante chiede e conclude: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, dichiarare fondato l'appello: 1- dichiarare che A[redacted] aveva provato la qualità di erede legittimario di [redacted] G[redacted] e può agire sia in tale qualità, sia in forza della procura generale della defunta madre [redacted] G[redacted] a ministero notaio [redacted] in data 17-10-2007, sia come venditore diretto dei quattro appartamenti siti in [redacted] (RA) nella Via [redacted] ai numeri civici descritti nei rogiti rispettivi. In particolare aveva dato la prova della sua qualità di erede legittimario sia dall'inizio del processo, depositando copia dell'atto di citazione nella causa pendente davanti al Tribunale di Ravenna n° 3927/2011 di conseguenza riformare il capo della sentenza del Tribunale di Ravenna che esclude la prova, considerato che in quell'atto di citazione risulta descritta la volontà testamentaria della sua defunta madre e la correlata domanda di nullità del testamento e conseguente azione di riduzione. 2- confermare la validità delle censure esplicitate nei motivi di appello e, in loro accoglimento, dichiarare la legittimazione attiva di agire contro tutti i convenuti anche in forza della procura generale in data 17-10-2007 a ministero Notaio [redacted] che esplicitamente lo autorizza a comportamenti/atti specifici anche post mortem di [redacted] G[redacted] 3- dichiarare la legittimazione passiva dei convenuti tutti: [redacted] e [redacted] E[redacted] acquirenti degli appartamenti siti in [redacted] in Via [redacted], [redacted] P[redacted] acquirente dell'appartamento sito in [redacted] (RA) in Via [redacted] Lauro [redacted], acquirente dell'appartamento sito in [redacted] (RA) in Via [redacted] come meglio descritti nei

Firmato Da: SOLDATI LORELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11898a Firmato Da: BENASSI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 184fbe

rispettivi rogiti a ministero notaio [redacted] in data 15-4-2008; 4- dichiarare del pari la legittimazione passiva dei quattro convenuti [redacted] E[redacted] P[redacted] Lauro [redacted] rispetto ad A[redacted] venditore diretto e sottoscrittore dei quattro contratti di compravendita relativi agli appartamenti descritti in ogni rogito a ministero Notaio [redacted] in data 15-4-2008 e rispondere del mancato pagamento del valore dei quattro appartamenti (€ 130.000,00 cadauno) e perciò dell'annullamento dei relativi contratti di compravendita, con comportamenti dolosi per i quali l'attore riserva anche azione penale più che legittima, non essendosi mai tramutati in moneta, cioè secondo la modalità riconosciuta come estinzione di obbligazione; 5- dichiarare fondata la domanda di risarcimento danni che si formula anche ex art. 96 c.p.c. con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in € 30.000,00 per ogni convenuto, o nella minor somma che si riterrà di giustizia. 6- condanna al pagamento dei diritti di difesa tutti di 1° e 2° grado. In subordine ammettere le prove esplicate nei rispettivi atti di citazione qui da intendersi trascritte";

Il procuratore dell'appellato Lauro [redacted] chiede e conclude: "si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna voglia rigettare l'appello proposto da A[redacted] nei confronti di Lauro [redacted] confermando in toto la sentenza impugnata e condannando [redacted] alla rifusione dei compensi professionali e delle spese per entrambi i gradi di giudizio";

Il procuratore degli appellati E[redacted] E[redacted] e P[redacted] chiede e conclude: "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: - in via preliminare ed in rito, dichiarare l'inammissibilità di ciascuno dei motivi di appello proposti da [redacted] A[redacted] - nel merito, laddove venisse ritenuto ammissibile uno o più motivi di appello, rigettare l'appello medesimo poiché infondato e, per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 367/2015 emessa dal Tribunale di Ravenna, depositata in data 24/03/2015. - rigettare altresì la domanda di condanna al risarcimento danni formulata ex art. 96 c.p.c., in quanto inammissibile. Con vittoria di spese, compensi di avvocato, rimborso spese generali, oltre a CPA ed IVA come per legge.".

LA CORTE D'APPELLO

Firmato Da: SOLDATI LODELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11808 - Firmato Da: BENASSI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 18496

Udita la relazione della causa fatta dal Presidente Relatore dott. Giovanni Benassi;

Udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;

Esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, [redacted] A[redacted] assumendo di agire in proprio e quale erede di G[redacted] deceduta l'[redacted] dicembre 2008, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ravenna, E[redacted] ed E[redacted] chiedendo la riconsegna di due immobili siti in [redacted] RA), via [redacted] acquistati da G[redacted] con contratti di compravendita sottoscritti in data 15 aprile 2008 e stipulati con un unico rogito notarile.
L'attore ha dedotto di essere intervenuto quale procuratore generale della madre e di aver ricevuto il pagamento del prezzo, convenuto in € 130.000,00 per ciascuna unità immobiliare, mediante assegni bancari non trasferibili, meglio identificati nel rogito; e che, tuttavia, dopo il decesso della madre, non aveva rinvenuto tali assegni tra i suoi beni, né i relativi importi risultavano essere stati accreditati sul conto corrente materno.
Per tali motivi, il [redacted] ha chiesto il riconoscimento della propria qualità di unico erede della G[redacted] dichiarando di voler esperire azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c., e di agire per il riconoscimento dello status di erede, costituente la fonte unitaria alla quale si ricollegavano le singole posizioni soggettive in cui la successione si era concretata, per la soluzione di controversie ad esse riferite; ha, altresì, chiesto la risoluzione dei contratti per inadempimento degli acquirenti, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione degli immobili e al risarcimento del danno.
E[redacted] e [redacted] nel costituirsi, hanno insistito per il rigetto della domanda attorea, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di petizione ereditaria per difetto di prova della qualità di erede e in considerazione dell'incongruenza della richiesta di accertamento della qualità di erede; hanno, altresì, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva assumendo di non essere possessori di beni ereditari a titolo di erede o senza titolo. Nel merito, i convenuti hanno eccepito l'infondatezza della domanda di inadempimento, sostenendo di aver regolarmente corrisposto gli assegni bancari e richiamando la quietanza liberatoria rilasciata dalla venditrice tramite il [redacted] suo procuratore.
Con separati atti di citazione, il [redacted] ha proposto identiche domande nei confronti di P[redacted] e [redacted] Lauro, relativamente a due immobili situati sempre in [redacted] alla via [redacted], di cui ai rogiti del 15 aprile 2008 e del 17 ottobre 2007, deducendo le medesime circostanze (mancato accreditamento degli assegni).
Radicato il contraddittorio anche con P[redacted] e [redacted] Lauro, che hanno chiesto il rigetto della domanda svolgendo analoghe difese, le cause sono state riunite ed istruite documentalmente.
Con sentenza n. 367/2015 del 15 aprile 2015 il Tribunale di Ravenna ha respinto la domanda avanzata dall'attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione, [redacted] A[redacted] in proprio e quale erede di [redacted] G[redacted] ha proposto tempestivo appello affidato a tre motivi, cui resistono E[redacted], E[redacted], [redacted] Lauro e P[redacted] chiedendone il rigetto.
All'udienza del 20 marzo 2018 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Per quanto ancora qui interessa, il Tribunale di Ravenna ha ritenuto la domanda di petizione ereditaria ex art. 533 c.c. inammissibile per non aver l'attore provato la sua qualità di erede, peraltro contestata dai convenuti, né l'appartenenza all'asse ereditario dei beni oggetto di causa.

Firmato Da: SOLDATI ODELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d09a Firmato Da: BENASSI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16d0ba

Al riguardo, il primo giudice ha ritenuto che la qualità di erede dell'attore risultasse smentita da quanto dal medesimo [redacted] dedotto in un atto di citazione datato 28 ottobre 2011, dal quale si poteva evincere che la madre aveva nominato erede universale di tutti i suoi beni mobili e immobili L'Opera Pia di [redacted], lasciando all'attore esclusivamente l'usufrutto su tali beni.
Il primo giudice ha, poi, osservato che, se anche si fosse potuta ritenere sussistente la legittimazione attiva dell'attore e la sua qualità di erede, non sarebbe stato, comunque, possibile riconoscere la legittimazione passiva ai convenuti, i quali non possedevano gli immobili oggetto di causa a titolo di eredi o *sine titulo*, ma ne erano divenuti proprietari in forza dei rogiti prodotti, i quali erano anteriori al decesso della *de cuius*, con la conseguenza che i suddetti beni immobili non erano mai entrati a fare parte dell'asse ereditario.
Infine il Tribunale, ritenuto che la quietanza di pagamento contenuta nei relativi rogiti notarili superasse la riscossione o meno degli assegni, tra l'altro consegnati a suo tempo nelle mani del Sintini, quale procuratore generale della madre, e gli eventuali accordi in merito alle reali e concrete modalità di pagamento, ha, quindi, respinto la domanda di dichiarazione di nullità o di risoluzione dei contratti per inadempimento dell'obbligo di pagare il prezzo da parte degli acquirenti.

3.1 Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la sua qualità di erede della defunta [redacted] G[redacted] essendo figlio unico di costei e, comunque, anche unico legittimario.
L'appellante sostiene, con riguardo all'atto di citazione, con il quale aveva impugnato il testamento materno che lo nominava usufruttuario di tutti i beni relitti ed erede universale l'Opera Pia di [redacted] chiedendone la dichiarazione di nullità per lesione della legittima, che si era aperta una successione necessaria destinata ad incidere sui suoi diritti di legittimario, per verificare se si fosse verificata una lesione della quota che la legge riserva al legittimario, quando il testatore dispone a favore di terzi con atti di liberalità; che la sentenza del Tribunale di Ravenna (n. 460/2015 del 16 aprile 2015), che aveva deciso tale controversia, pur riconoscendogli i diritti di legittimario, aveva affermato che il testamento non poteva essere annullato né poteva esperirsi l'azione di riduzione, perché la quota di legittima a lui spettante era assorbita dal valore dell'usufrutto e che, quindi, si era in presenza di un legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c., che si acquista *ipso iure*.
Assume, quindi, l'appellante di avere fornito la prova di essere erede legittimario della signora G[redacted] il quale in vece di legittima aveva ricevuto l'usufrutto dei beni immobili destinati a terzi; che, quindi, il primo giudice aveva ingiustamente ritenuto inammissibile l'azione di petizione ereditaria per difetto della qualità di erede; afferma di aver dato la prova della sua qualità di erede legittimario tramite il deposito della sentenza che aveva deciso la controversia relativa all'impugnazione del testamento della G[redacted]
Infine, il [redacted] sostiene di essere legittimato, nell'attualità, essendo stato parte attiva dei contratti di compravendita che aveva stipulato con i convenuti quale procuratore generale della defunta proprietaria, a chiedere la verifica dei pagamenti relativi ai suddetti contratti da lui sottoscritti, che, a suo avviso, sarebbero stati dolosamente omessi dagli acquirenti.
3.2 Con il secondo motivo, l'appellante si duole della carenza di motivazione in merito all'esclusione della legittimazione passiva dei convenuti, ribadendo che gli assegni non sono mai stati pagati, né a lui né alla defunta madre, e che non risultano neppure essere stati negoziati; sostiene, al riguardo, che il primo giudice ha errato nel considerare insussistente un rapporto contrattuale diretto tra lui e gli acquirenti, omettendo di verificare la documentazione da lui prodotta; che, dalla procura generale rilasciata dalla G[redacted] emerge l'esplicita volontà della stessa di riservare al suo unico figlio l'importo ricavato dalla vendita degli immobili, al fine di escludere sua figlia maggiorenne dalla possibilità di divenire proprietaria di quei beni alla morte del padre ed aggiunge che la stessa procura attribuisce all'appellante anche poteri *post mortem*; che la vendita degli appartamenti, col relativo denaro ricavato, costituisce un prelegato per il figlio, in funzione di imputazione della quota; che il primo giudice ha,

Firmato Da: SOLDATI LODELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11208a Firmato Da: BENASSI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 18d0b

erroneamente, omesso di considerare che, per giurisprudenza consolidata, la dazione di assegni di conto corrente non ha valore di prova dell'avvenuto pagamento, dovendo invece essere considerata come una *datio in solutum*, rispetto al corrispettivo in moneta corrente, con la conseguenza che solo la riscossione dell'assegno libera l'acquirente; che gli acquirenti avrebbero dovuto fornire la prova dell'avvenuta riscossione degli assegni, dovendosi, in mancanza di tale prova, ritenere che l'estinzione dell'obbligazione non era avvenuta e, conseguentemente, che tutti i contratti dovevano essere dichiarati risolti per inadempimento degli acquirenti.

3.3 Con il terzo motivo l'appellante lamenta mancanza della prova relativamente all'adempimento da parte degli acquirenti, e sostiene che l'omessa motivazione da parte del giudice di primo grado rappresenti un'omissione di valutazione anche sulla gravità dell'inadempimento e sul diritto al risarcimento del danno in favore dell'appellante; sostiene, al riguardo, che il Tribunale di Ravenna ha erroneamente omesso di valutare in termini quantitativi la proporzione tra il valore delle prestazioni eseguite dal venditore e la trascrizione della proprietà degli immobili in capo a ciascun compratore prima della prova dell'adempimento, nonché il valore economico dell'inadempimento, dovendosi considerare il comportamento tenuto dagli acquirenti come grave inadempimento.

Infine l'appellante deduce il dolo degli acquirenti, che, a suo avviso, si configura in una truffa, e ritiene che esso determini l'annullamento dei contratti, con conseguente diritto al risarcimento del danno nella misura di € 30.000,00 per ciascun acquirente.

4.1 La Corte dà atto, e la relativa questione è preliminare all'esame dei motivi d'appello, che il [redacted] all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 marzo 2019, ha insistito per l'ammissione del giuramento decisorio, che aveva deferito agli appellanti con atto depositato per via telematica il 19 marzo 2019.

Il giuramento decisorio è stato deferito sui seguenti otto articoli, che vengono testualmente riprodotti:

"*1 - Giuro e giurando affermo che la Signora [redacted] G[redacted] mi raccontò che temeva che, dopo la sua morte, la nipote potesse avanzare pretese sui beni immobili che il padre avrebbe ereditato da lei e intendeva vendere al più presto quattro appartamenti siti in [redacted] (RA) in via [redacted] di sua proprietà a prezzo inferiore a quello stimato, pur di trovare subito gli acquirenti che pagassero in contanti per poter ritirare il denaro e consegnarlo personalmente al figlio A[redacted] e poi seguire il consiglio del Parroco, di lasciare un testamento col quale nominava erede della villa e dell'[redacted] l'Opera di [redacted] mentre al figlio solo l'usufrutto sugli immobili relitti, godendo già del denaro ricavato dalla vendita dei quattro appartamenti che lei gli avrebbe dato.*

(Lauro [redacted]

2 – Giuro e giurando affermo essere vero che mi sono impegnato per trovare gli acquirenti degli appartamenti in [redacted] (RA) e uno ho inteso tenerlo per me.

(Lauro [redacted]

3 –Giuro e giurando affermo che, dopo avere depositato il mio assegno sul tavolo del Notaio [redacted] il giorno 15-4-2008 sono uscito e quando A[redacted] mi ha raggiunto nell'anticamera, gli ho tolto di mano l'assegno dicendogli che era intestato a sua madre e glielo avrei consegnato io. Non l'ho fatto per prendere tempo nel pagamento e poi perché la Signora G[redacted] ha incominciato a stare molto male, né ho consegnato quell'assegno ad A[redacted] che lo pretendeva.

(Lauro [redacted]

4 – Giuro e giurando affermo che l'assegno n° [redacted] tratto sul mio c/c n° [redacted] presso la Banca [redacted] al momento del rilascio non conteneva la provvista di € 130.000,00, né il giorno 15-4-2008, né dopo né oggi ed io ho tenuto l'assegno di € 130.000,00 senza consegnarlo neppure alla defunta Signora G[redacted]

(Lauro [redacted]

Firmato Da: SOLDATI LOPELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14808 Firmato Da: BEMASCI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 181f0a

5 – Giuro e giurando nego di avere consegnato ad A[redacted] l'assegno di € 130.000,00 n° [redacted] tratto sul mio c/c [redacted] presso la Banca [redacted] (RA), perché non conteneva il denaro e l'ho ripreso dal tavolo del Notaio [redacted] dopo che A[redacted] era uscito dalla stanza e ivi l'aveva lasciato, ma non gliel'ho mai consegnato.
([redacted] E[redacted])
6 – Giuro e giurando affermo che ho lasciato il pieno possesso dell'appartamento sito in [redacted] (RA), in via [redacted] che risulta da me "acquistato" il 15-4-2008, nella disponibilità esclusiva di A[redacted] perché desidero attendere l'esito del processo, sapendo che la compravendita 15.4.2008 non è regolare e nel mio c/c non avevo e ho l'importo di € 130.000,00 per pagare l'appartamento.
([redacted] E[redacted])
7 – Giuro e giurando affermo che l'assegno n° [redacted] di c/c n° [redacted] presso la Banca [redacted] di [redacted] dell'importo di € 130.000,00 in data 15-4-2008 non era coperto perciò, approffittando che A[redacted] era uscito dalla stanza, l'ho ripreso e, nonostante le sue domande di consegna non gliel'ho mai dato.
([redacted] E[redacted])
8 – Giuro e giurando affermo che il 15-4-2008 in occasione della sottoscrizione del contratto di compravendita tra [redacted] C[redacted] e me dell'appartamento sito in [redacted], in via [redacted] da me pagato con assegno n° [redacted] di c/c n° [redacted] presso [redacted] Banca [redacted] Agenzia di [redacted], poiché A[redacted] è uscito prima di me lasciando l'assegno sul tavolo del Notaio l'ho preso in quanto sul c/c non vi era la corrispondente provvista e non l'ho più consegnato né a lui, né alla defunta madre, nonostante mi sia stato più volte richiesto.
([redacted] F[redacted])".

Il deferimento del giuramento decisorio pone alla Corte la questione di valutare, preliminarmente, la rilevanza e l'ammissibilità del mezzo di prova.

4.1 L'articolo 1 del giuramento è inammissibile perché difetta del requisito della decisorietà e introduce per la prima volta circostanze nuove.
Per quanto concerne il primo aspetto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che *la formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento espresso dal predetto giudice* (v. Cass. n. 9831/2014; n. 39/2011).
Nella specie, le circostanze di fatto, contenute nel primo capo della formula del giuramento decisorio, ove anche si dimostrassero vere a seguito di risposta affermativa alla domanda oggetto di deferimento, non consentirebbero al giudice di decidere in modo automatico uno o più capi della domanda.
E' di tutta evidenza che le affermate circostanze che il [redacted] avrebbe appreso dal racconto della signora G[redacted] riguardano solo le motivazioni personali che avrebbero indotto l'allora alienante a vendere gli immobili di cui trattasi e che, pertanto, sono del tutto irrilevanti per decidere le questioni oggetto di causa, relative alla qualità di erede, o meno, del [redacted], al ruolo svolto dall'appellante nelle compravendite immobiliari e al preteso inadempimento dei compratori nel pagamento del prezzo.
Inoltre, le circostanze di fatto, dedotte nel primo articolo del giuramento decisorio, costituiscono all'evidenza fatti nuovi, in precedenza mai allegati e prospettati dal [redacted] nei suoi atti difensivi.
Da ciò consegue, per altro profilo, l'inammissibilità del primo capo del giuramento decisorio perché il tema decidendum verrebbe esteso oltre i limiti sui quali si era formato il contraddittorio processuale tra le parti con violazione, tra l'altro, del divieto di domande ed eccezioni nuove sancito dall'art. 345 cpc.

Firmato Da: SOLDATI LORELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4b4f0a
Firmato Da: BENASSI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4b4f0a

Ed, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21073/2015, ha puntualizzato che *è inammissibile il giuramento decisorio deferito in sede di gravame allorché verta su una circostanza non dedotta in primo grado, in quanto l'introduzione di un "quid novum" nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali.*

4.2 Anche il secondo articolo del deferito giuramento decisorio è inammissibile perché difetta del requisito della decisorietà.

Infatti, qualora risultassero dimostrati, con il dedotto mezzo di prova, tanto l'impegno del [redacted] a trovare gli acquirenti per gli appartamenti alienati dalla G[redacted] quanto l'intenzione del medesimo di tenerne uno per sé, non sarebbe comunque possibile decidere, sulla base di tale fatti, alcuna delle domande proposte dal [redacted] in sede di appello.

4.3 Vanno ora esaminati congiuntamente i capitoli da tre a otto, che vanno considerati inammissibili per deduzione di fatti nuovi, per violazione dell'art. 2739 cc, che vieta l'ammissione del giuramento decisorio preordinato alla prova di fatti illeciti e per difetto del requisito della decisorietà.

La Corte di Cassazione, in ordine alla previsione dell'art. 2739 c.c., ha ritenuto che *il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 cod. civ., trovando il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio, e non è limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque turpi o riprovevoli secondo la coscienza collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applicazione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fatto materiale in sé neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da altri fatti per via di inferenze e correlazioni* (fra le tante, Cass. n. 12866/09, n. 8423/1998).

Ha, altresì, precisato il supremo Collegio, nella sentenza n. 5994/2007, che *la disposizione dell'articolo 2739 cod. civ. vieta di deferire o riferire il giuramento sopra un fatto illecito quando questo riguardi la persona del giurante, sicchè essa non opera quando il fatto illecito riguardi la parte avversa. Deve inoltre intendersi per fatto illecito non solo quello penale o quello civile "turpe", ma anche ogni azione contrastante con norme imperative, d'ordine pubblico o di buon costume.*

Nel caso di specie, nell'articolo 3 del giuramento decisorio, viene chiesto a Lauro [redacted] di giurare di avere posto in essere delle condotte penalmente rilevanti, sia pure a querela di parte, per avere, prima, sottratto nell'anticamera del notaio l'assegno bancario (con il quale aveva pagato l'immobile) che il [redacted] aveva in mano, ponendo in essere una condotta nella quale può essere ipotizzato il reato di furto (art. 624 cp), e, poi, per essersi rifiutato in un secondo momento di riconsegnare l'assegno all'appellante che lo pretendeva, ponendo in essere anche in questo caso una condotta penalmente rilevante come l'appropriazione indebita.

Anche il quarto articolo, con il quale si chiede al [redacted] di giurare di avere consegnato al [redacted] un assegno di 130.000,00 euro privo della provvista all'atto dell'emissione, integra una fattispecie di illecito amministrativo, dal momento che l'art. 2, comma 1, del d. legs. n. 386/90, come sostituito dall'art. 29 del d. legs. n. 507 del 1999, punisce con una sanzione amministrativa (tra l'altro di rilevante importo) l'emissione di un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista.

La formula del giuramento è inammissibile perché, in sostanza, viene chiesto al giurante di dichiararsi responsabile di un fatto illecito punibile con sanzione amministrativa.

Quanto qui rilevato vale anche per i capitoli 5, 7 e 8, nei quali a [redacted] B[redacted] viene chiesto di giurare di avere emesso un assegno bancario di € 130.000,00 privo di provvista. di essersi impossessato del titolo approfittando di una distrazione del [redacted] e di non averlo più restituito nonostante le richieste dell'appellante (cap. 5); a [redacted] B[redacted] viene chiesto di giurare di avere emesso un

Firmato Da: SOLDATI ADELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11808 - Firmato Da: BENACCI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1840be

assegno bancario di € 130.000,00 privo di provvista. di essersi impossessato del titolo approfittando di una distrazione del [redacted] e di non averlo più restituito nonostante le richieste dell'appellante (cap. 7); e a [redacted] P[redacted] viene chiesto di giurare di avere emesso un assegno bancario privo di provvista. di essersi impossessato del titolo approfittando di una distrazione del [redacted] e di non averlo più restituito nonostante le richieste dell'appellante (cap. 8).
In ogni caso, i predetti articoli sono inammissibili perché difettano del requisito della decisorietà perché, quand'anche fossero confermate all'esito del giuramento, potrebbero al più avvalorare l'ipotesi di una condotta illecita e fraudolenta da parte degli acquirenti, ma non sarebbero certamente idonei a definire la lite, che, invece, concerne ben diversi aspetti in fatto e diritto (come si vedrà più avanti).
Da ultimo va ribadito che le circostanze oggetto dei capitoli del giuramento decisorio in esame e, cioè, l'emissione di assegni bancari privi di provvista da parte degli acquirenti, l'impossessamento dei titoli al termine della compravendita con modalità più o meno lecite e il rifiuto di restituirli alle legittime richieste del [redacted] o della di lui madre integrano, pacificamente, fatti nuovi, che l'attuale appellante, come ben evidenziato dal difensore del [redacted] nella comparsa conclusionale (pag. 15 e 16), ha in parte allegato con la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, ove aveva genericamente affermato che "*gli acquirenti, appena usciti dal notaio, <gli avevano ripreso gli assegni>, deridendolo*" e, in parte, con l'atto di citazione in appello (v. pag. 24) nel quale aveva dedotto il "*consilium fraudis dei quattro <amici> acquirenti che, uscendo dallo studio del notaio* [redacted] *si sono ripresi con una scusa, gli assegni di conto corrente (tra l'altro <vuoti>) gabbando l'ingenuo A*[redacted] *persona con intelletto certamente al di sotto della media...oseremmo dire, non pienamente compus sui*".
Trattasi all'evidenza di fatti nuovi, allegati in violazione del divieto di ius novorum in appello, con la conseguenza dell'inammissibilità delle richiamate formule del giuramento decisorio modellate, appunto, su quelle nuove allegazioni.
Quanto detto vale anche per il sesto articolo del giuramento, nel quale si chiede a [redacted] E[redacted] di giurare di avere lasciato ad A[redacted] il possesso dell'appartamento, da lui acquistato, di [redacted] via [redacted] perché desiderava attendere l'esito del processo, sapendo che la compravendita 15 aprile 2008 non è regolare e nel mio c/c non avevo e ho l'importo di € 130.000,00 per pagare l'appartamento.
Oltre alle ragioni già esposte di inammissibilità, deduzione di una circostanza nuova, avente caratteristiche di illecito (penale e/o amministrativo) e difetto del requisito della decisorietà, l'articolo è anche inammissibile perché non contiene la deduzione di un fatto bensì di un rapporto giuridico o di una situazione giuridica.
Si rimanda al riguardo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 10184/2013, secondo la quale, *il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, sicché non può costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, essa implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.*
4.4 Alla luce di quanto esposto, va dichiarata l'inammissibilità del giuramento decisorio deferito da [redacted] A[redacted] agli appellati con atto depositato per via telematica il 19 marzo 2018.

5. Il primo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale di Ravenna ha respinto la domanda del [redacted] per non avere egli dimostrato la qualità di erede della defunta G[redacted] e l'appartenenza dei beni, di cui trattasi, all'asse ereditario.
Il Collegio ritiene che la decisione del primo giudice sia giuridicamente corretta, non solo perché il [redacted] neppure in sede di gravame, ha dimostrato il grado di parentela utile per documentare lo stato di erede legittimo della G[redacted] (come avrebbe potuto agevolmente fare mediante la produzione di

Firmato Da: COLDATTI LORELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14808e - Firmato Da: BEMASSI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16d0be

idonea certificazione anagrafica), ma, soprattutto, perché lo stesso appellante, mediante la produzione, della copia dell'atto di citazione con la quale aveva impugnato il testamento della G[redacted] che aveva nominato erede universale l'Opera [redacted] e gli aveva lasciato l'usufrutto sui beni relitti (procedimento rubricato al n. 3927/2011 RG, definito con sentenza n. 460/2015 del 16 aprile 2015 del Tribunale di Ravenna – doc. A allegato all'appello), ha finito per fornire la prova di non essere erede della defunta G[redacted]

Né giova all'appellante il richiamo alla sentenza n. 460/2015 del Tribunale di Ravenna, nella quale, a suo dire, il giudice "*pur riconoscendo ad A[redacted] i diritti di legittimario, afferma che il testamento non può essere annullato, né può esperirsi azione di riduzione perché la quota di legittima spettante al [redacted] (1/2) è assorbita dal valore dell'usufrutto che, come dice la CTU, vale tanto quanto il valore degli immobili...In particolare, dice la sentenza, trattasi di "legato" in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c., che si acquista ipso iure*" (v. appello, pag. 15 e 16).

Ora, a parte la sovrapposizione tra le – diverse – nozioni di erede legittimo e di legittimario, che paiono essere state impropriamente utilizzate dall'appellante, proprio il richiamo al legato in sostituzione di legittima, come disciplinato dall'art. 551 c.c., esclude in radice che il [redacted] possa assumere la qualità di erede della defunta G[redacted]

Il Tribunale di Ravenna, infatti, con la sentenza n. 460/2015, ha respinto la domanda del [redacted] non tanto (e non solo) perché la quota di legittima a lui spettante era assorbita dal valore dell'usufrutto, ma, in particolare, perché il [redacted] non aveva acquistato la qualità di erede della G[redacted]

Il secondo comma dell'art. 551 c.c. stabilisce, infatti, che il legittimario che, come nella specie, anziché richiedere la legittima, preferisce conseguire il legato, non acquista la qualità di erede.

Secondo il Tribunale di Ravenna, poiché il [redacted] non aveva mai rinunciato al legato in sostituzione di legittima (in modo espresso o per fatti concludenti), ma anzi lo aveva tacitamente accettato perché, successivamente alla pubblicazione del testamento della G[redacted] aveva continuato ad occupare l'abitazione di [redacted] facente parte del lascito testamentario, l'azione di riduzione da lui esperita relativamente alle disposizioni testamentarie di G[redacted], doveva essere dichiarata inammissibile per carenza della condizione necessaria alla sua proponibilità, ossia della rinuncia al legato sostitutivo di legittima.

Ne consegue, dunque, che il [redacted], avendo, come da lui ammesso, ricevuto l'usufrutto dei beni immobili lasciati con testamento all'[redacted] in sostituzione della legittima, ai sensi del comma 2 dell'art. 551 c.c., non ha mai acquistato la qualità di erede della signora G[redacted]

Infine, va confermato il difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti, qui appellati, rispetto all'azione di petizione ereditaria, originariamente, esperita dal [redacted] con la citazione introduttiva del giudizio, essendo pacifico che, all'atto della morte della signora G[redacted], i beni immobili di cui trattasi non facevano più parte del patrimonio della defunta, essendo stati in precedenza alienati a terzi.

Ciò che equivale a dire, per usare le parole del Tribunale di Ravenna, che gli appellati "*non possiedono gli immobili in questione a titolo di eredi e neppure sine titulo, ma quali pieni proprietari, in virtù dei rogiti anteriori al decesso di G[redacted], prodotti in atti dallo stesso attore, e per la medesima ragione non sono entrati a far parte dell'asse ereditario della predetta*" (v. sentenza impugnata pag. 3).

6. Il secondo motivo d'appello è infondato.

Come si è già detto, non solo [redacted] non è erede, testamentario o legittimo, della signora G[redacted], ma, ai sensi dell'art. 551, comma 2, c.c., non ha neppure mai acquistato la qualità di erede, avendo accettato il legato in sostituzione di legittima.

Da ciò consegue che, in applicazione dei principi generali in materia di successioni, il [redacted] non ha alcuna legittimazione attiva non solo per esercitare l'azione di petizione ereditaria, ma, altresì, per far valere eventuali irregolarità, nel pagamento del prezzo, che si sarebbero verificate nelle compravendite immobiliari poste in essere con gli odierni appellati e alle quali, l'appellante aveva, pacificamente, partecipato in virtù di procuratore generale della madre.

Firmato Da: SOLDATI ODELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14898 Firmato Da: BENASSI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16406

Secondo le regole generali in tema di rappresentanza (art. 1388 c.c.) e di mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.), il contratto concluso dal rappresentante, in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferite, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Ciò significa che, nel caso di specie, nel quale il [redacted] aveva partecipato ai rogiti notarili in rappresentanza della G[redacted], sulla base di un'ampia procura generale, gli effetti giuridici dell'attività posta in essere dal rappresentato – e cioè dall'appellante – si sono direttamente riverberati nella sfera giuridica della rappresentata, senza produrre alcun effetto in capo al rappresentante.
In altri termini il [redacted], avendo partecipato ai negozi giuridici in nome e per conto della G[redacted], non ha mai assunto in proprio la qualità di parte di quei contratti di compravendita e non ha, di conseguenza, acquisito alcun diritto proprio in ordine alle posizioni attive e passive originate dai rogiti notarili.
Con il compimento dell'attività giuridica relativa alle compravendite immobiliari, si è esaurito il mandato con rappresentanza, con la conseguenza che ora, a seguito della morte della mandante, il mandatario non ha più titolo per interloquire in merito a quei negozi, dal momento che non può essere considerato – come tale – titolare di posizioni giuridiche attive e passive, che facevano invece esclusivamente capo alla venditrice – mandante (la G[redacted].
Né la procura, rilasciata dalla G[redacted] il 17 ottobre 2007, proprio come riportata in un virgolettato nell'atto di appello (pag. 20 e 21), ha conferito al [redacted] il diritto di agire anche su beni apparentemente appartenenti a terzi e non presenti nell'asse ereditario (appello, pag. 22), essendo egli anche titolare del diritto di azione che gli deriverebbe dal fatto che a lui erano stati consegnati gli assegni in pagamento (v. appello pag. 22); e gli avrebbe anche concesso facoltà di agire post mortem (v. appello pag. 22).
In realtà, l'esame del documento, pur riconoscendo al [redacted] poteri rappresentativi molto ampi, non stabilisce anche clausole contenenti facoltà post mortem. Infatti, le uniche clausole che attribuiscono al mandatario il potere di agire in nome e per conto della mandante rispetto ad atti di ultima volontà riguardano solo negozi testamentari provenienti da terzi e non già dalla rappresentata G[redacted] (né avrebbe potuto essere diversamente).
La circostanza, poi, che il [redacted] avesse ricevuto in consegna, in nome e per conto della G[redacted] gli assegni rappresentativi del pagamento del prezzo delle compravendite, costituisce soltanto un peculiare effetto della procura generale, che aveva abilitato il rappresentato anche ad incassare anche il corrispettivo delle vendite.
Sul punto è bene anche precisare, come per altro anche evidenziato dal Tribunale di Ravenna, sulla base di un attento esame dei rogiti di vendita, prodotti agli atti, che deve escludersi il prospettato inadempimento degli appellati all'obbligo di pagamento del prezzo degli immobili.
Infatti "*in tutti i rogiti...è...contenuta un'espressa e ampia quietanza di pagamento che supera la riscossione o meno in concreto dell'assegno*" (v. sentenza appellata, pag. 4).
In giurisprudenza (v. Cass. n. 3921/06, n. 2813/00 e altre), è stato più volte affermato che *la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra, tra le parti, confessione stragiudiziale - proveniente dal creditore e rivolta al debitore-che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo*, con la conseguenza che *l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 cod. civ. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione*.
Nel caso di specie, l'ampia e finale quietanza a saldo rilasciata dal [redacted], quale procuratore generale della G[redacted] agli odierni appellati, allora acquirenti degli immobili compravenduti, costituisce, dunque, prova dell'avvenuto pagamento del prezzo.

7. Anche il terzo motivo è infondato.

Firmato Da: SOLDATI LORELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14809a Firmato Da: BENASSI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 184f9a

Come si è appena accennato, la quietanza a saldo rilasciata dal [redacted], quale procuratore generale della G[redacted] nei rogiti oggetto di causa, costituisce prova del pagamento del prezzo da parte degli allora acquirenti, oggi appellati.
Da ciò consegue che, essendo stata raggiunta la prova dell'adempimento da parte degli appellati, resta preclusa ogni indagine in ordine a pretesi inadempimenti dai medesimi asseritamente posti in essere, alla loro gravità, e al danno eventualmente da essi cagionato.
Infine, non solo non sussistono elementi processualmente validi per ritenere come dolosa la condotta degli acquirenti, ma, addirittura, il relativo tema di indagine resta precluso dall'accertamento del corretto adempimento contrattuale da parte degli acquirenti.
In ultimo, la Corte evidenzia, sulla base anche di quanto rilevato dal primo giudice, che, avendo il [redacted] ricevuto gli assegni bancari e quietanzato il pagamento, l'eventualmente mancato incasso del corrispettivo (a qualunque causa dovuto) integrerebbe una gravissima negligenza da parte del procuratore nei confronti della rappresentata, della quale il procuratore medesimo potrebbe essere chiamato a rispondere da parte dell'erede testamentario.

8. Assorbite, quindi, tutte le ulteriori questioni prospettate dalle parti, l'appello proposto da [redacted] A[redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 367/2015 del 15 aprile 2015 va respinto.
In applicazione del principio della soccombenza il [redacted] viene, altresì, condannato al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Si da atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TU Spese di giustizia), per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello proposto da [redacted] A[redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 367/2015 del 15 aprile 2015; condanna [redacted] A[redacted] al rimborso, in favore di [redacted] Lauro, delle spese processuali del grado, che liquida in complessivi € [redacted] per compenso professionale, oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfettario spese generali; condanna [redacted] A[redacted] al rimborso, in favore di E[redacted] [redacted] E[redacted] e P[redacted] delle spese processuali del grado, che liquida in complessivi € [redacted] per compenso professionale, oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfettario spese generali; pone a carico di [redacted] A[redacted] il pagamento di un ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Bologna in data 3 luglio 2018 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Giovanni Benassi

Firmato Da: SOLDATI ADELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848ba Firmato Da: BENASSI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848b

Firmato Da: BENASSI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 18d9e